



associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola

Da oggi dirigente: I primi 200 giorni

L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche

Da oggi dirigente: i primi 200 giorni

Indice

- **1) quadro normativo di riferimento**
- **2) attività negoziale delle II.SS.**
- **3) contratto di appalto di servizi e contratto d'opera intellettuale**
- **4) valore e procedura di affidamento**
- **5) responsabile unico del procedimento**
- **6) principio di rotazione**
- **7) commissione di gara**
- **8) sedute e verbalizzazione**
- **9) contratto di concessione di servizi**

Il quadro normativo di riferimento

Quadro normativo di riferimento: il D. lgs. 50/2016 e le modifiche

- **D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”**

dopo le **modifiche** apportate da

- **D. lgs. 19 aprile 2017, n. 56** c.d. “Decreto correttivo” (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*)

- **D.L. 18 aprile 2019, n. 32** c.d. “Sblocca cantieri” (*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*) convertito dalla **Legge 14 giugno 2019, n. 55** (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*)

Quadro normativo di riferimento: Linee guida ANAC 4/2016 e aggiornamenti

- - Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*
- - approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre **2016**
 - aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo **2018**
 - aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio **2019** al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

Quadro normativo di riferimento: il procedimento amministrativo

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241**
- *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*

Quadro normativo di riferimento: la scuola e il dirigente scolastico

- - **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129** (*“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”*)
- - Nota MIUR 5 gennaio 2019, n. 74 (primi orientamenti applicativi)
- - Istruzioni MIUR relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (Quaderno n. 1), **aggiornamento 27 giugno 2019**
- - Istruzioni per l'affidamento dei Servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative (Quaderno 2)
- - Istruzioni MIUR per l'affidamento di incarichi individuali (Quaderno n. 3), 'bozza soggetta a discussione'
- - D. lgs. 165/2001 art. 7 c. 6 (contratti lavoro autonomo)
- - D.lgs. 165/2001 (artt. 4, 5, 25) per le attribuzioni gestionali del DS

In via di definizione...

- **1. Sistema di qualificazione** delle stazioni appaltanti ([art. 38 c. 2](#))
- **2. Albo dei commissari di gara** (art. 77 c. 3): prima prorogato al 15/04/2019 ([Comunicato ANAC 9 gennaio 2019](#)); poi sospeso da D.L. 32/2019 art. 1 c. 1 lett. c (Comunicato ANAC 15 luglio 2019)
- **3. Regolamento unico** di cui all'art. 216 c. 27-octies D. lgs. 50/2016 (da emanare entro 180 gg. dall'entrata in vigore della L. 55/2019 = 18 giugno 2019; fino ad allora rimangono in vigore le Linee guida ANAC in quanto compatibili con il D. lgs. 50/2016 e con le procedure di infrazione n. 2017/2090 e n. 2018/2273).

Tematiche disciplinate dal Regolamento unico (art. 216, c. 27-octies)

- 1) RUP;
- 2) Progettazione di lavori, forniture di beni e servizi;
- 3) Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;
- 4) Procedure sottosoglia;**
- 5) Direzione di lavori e dell'esecuzione;
- 6) Esecuzione dei contratti;
- 7) Collaudo e verifica di conformità;
- 8) Servizi architettura e ingegneria;
- 9) Lavori riguardanti i beni culturali.

L'attività negoziale delle II.SS.

Alcune importanti disposizioni generali definite dal DAL D.I. 129/2018 (artt. 43-48)

Consiglio
d'Istituto

Organo di
indirizzo

Dirigente
Scolastico

Organo dotato
di poteri
esecutivi

**IN ALCUNI CASI,
L'ATTIVITÀ NEGOZIALE
DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO DEVE
ESSERE PREVIAMENTE
APPROVATA DAL
CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Il CdI delibera se/definisce criteri e limiti per... ex art. 45

IL CDI Delibera SE... (art. 45 c. 1)

- a) accettare/rinunciare a legati, eredità, donazioni
- b) costituire associazioni o fondazioni
- c) istituire borse di studio
- d) accendere mutui o stipulare **contratti PLURIENNALI**
- e) alienare, trasferire, costituire, modificare i diritti reali su beni immobili di proprietà della scuola
- f) aderire a reti di scuole o consorzi
- g) utilizzare opere dell'ingegno i diritti di proprietà industriale
- h) partecipare ad iniziative con agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati
- i) **ritenere coerenti con PTOF e PA le determinazioni a contrarre dal DS per avviare gare superiori alla soglia comunitaria**
- j) acquistare immobili con fondi derivanti da attività proprie alla scuola o a seguito di acquisizione di legati, donazioni, eredità

IL CDI Definisce criteri e limiti per... (art. 45 c. 2)

- **a) affidamenti di lavori, servizi, forniture superiori a 10.000 euro**
- b) contratti di sponsorizzazione (solo per attività compatibili con servizio scolastico)
- c) contratti di locazione di immobili
- d) utilizzazione da parte di terzi di locali, beni o siti informatici della scuola o in uso dalla stessa
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale e degli alunni per conto terzi
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività scolastica
- g) acquisto/vendita titoli di Stato
- **h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (ATTENZIONE: NON SI APPLICA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI!)**
- i) partecipazione a progetti internazionali
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 (Fondo economale per le minute spese)

Il limite dei 10.000 ed il tetto dei 40.000

CODICE CONTRATTI PUBBLICI 50/2016



- **AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 C. 2)**
- a) AL DI SOTTO DEI 40.000 EURO (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)
- b) AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 35
 - **previa valutazione**
 - -per i lavori di tre preventivi, ove esistenti,
- **-per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti)**

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ 129/2018



- **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- **FINO A 10.000 EURO O AL MAGGIORE IMPORTO STABILITO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Contratto di appalto di servizi e contratto d'opera intellettuale

Definizione di appalto pubblico

«I CONTRATTI A TITOLO ONEROSO, STIPULATI PER ISCRITTO TRA
UNA O PIÙ STAZIONI APPALTANTI E UNO O PIÙ OPERATORI
ECONOMICI, AVENTI PER OGGETTO
L'ESECUZIONE DI **LAVORI**,
LA FORNITURA DI **PRODOTTI**
E LA PRESTAZIONE DI **SERVIZI**»

**LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SONO
«STAZIONI APPALTANTI»**

I contratti con esperti esterni

**NON SONO DISCIPLINATI DAL CODICE
DEI CONTRATTI**

**NON SI TRATTA DI «GARE»
(NO CIG!)**

Circolare DFP 11 marzo 2008, n. 2

**NON VI SI APPLICA DUNQUE LA
LIMITAZIONE DEI 10.000 EURO (O DEL
DIVERSO LIMITE FISSATO DAL
CONSIGLIO D'ISTITUTO)**

**SIAMO IN APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 7, C. 6 DEL D.LGS.
165/2001**

**IN VIA PRELIMINARE, VA VERIFICATO SE ESISTANO
ALL'INTERNO DELLA SCUOLE COMPETENZE E
DISPONIBILITÀ IDONEE A SODDISFARE L'ESIGENZA DEL
SERVIZIO**

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEVE STABILIRE IL LIMITE
MASSIMO PER I COMPENSI CHE POSSONO ESSERE
EROGATI PER QUESTA TIPOLOGIA DI CONTRATTI**

**Cfr. art. 17, c. 1 del Codice (*Esclusioni specifiche per contratti
di appalto e concessione di servizi*), lett. g) esclusione dei
«contratti di lavoro»**

Il RSPP: D. lgs. 81/2008 art. 32 cc. 8-10

- Nella scuola il ds, assimilato al datore di lavoro, che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
 - a) il **personale interno all'unità scolastica** in possesso dei requisiti (previsti dall'art. 32) che si dichiara a tal fine disponibile;
 - b) il **personale interno ad una unità scolastica** in possesso dei requisiti (previsti dall'art. 32) che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
- In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, **gruppi di istituti** possono avvalersi in maniera comune dell'opera **di un unico esperto esterno**, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria **con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici** e, in via subordinata, **con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista**.
- Il datore di lavoro, nei casi in cui si avvalga di **un esperto esterno** per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio, deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione **con un adeguato numero di addetti**.

Il RSPP selezionato *intuitu personae*

La circolare n. 2 del 2008 della Funzione Pubblica ha precisato che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, **una spesa equiparabile ad un rimborso spese**, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore.

- L'incarico di RSPP, invece, presuppone una **continuità** nella prestazione.

Valore e procedura di affidamento

Le soglie comunitarie per il biennio 2020-2021

| IMPORTI IN EURO | TIPOLOGIA APPALTO |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 5.350.000 (prima 5.548.000) | LAVORI E CONCESSIONI |
| 750.000 | APPALTI DI SERVIZI SOCIALI |
| 139.000 (prima 144.000) | APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI |



Regolamenti delegati della Commissione UE del 30 ottobre 2019
(nn. 1827-1828-1829-1830)

**AL DI SOTTO DI TALI SOGLIE (al netto dell'IVA) SI POSSONO EVITARE
PROCEDURE COMPLESSE (APERTE E RISTRETTE) CHE PREVEDONO LA
PUBBLICAZIONE DI BANDI E COMPLESSE PROCEDURE DI PUBBLICITÀ**

L'affidamento diretto ex art. 36 c. 2 **lett. a)**

1. **eventuale** consultazione di due o più operatori economici
2. **individuazione** dell'operatore economico (motivazione della scelta)
3. **affidamento diretto** all'operatore economico individuato

L'affidamento diretto ex art. 36 c. 2 **lett. b)**

1. indagine di mercato/elenchi mediante **avviso a manifestare interesse** (dobbiamo individuare gli almeno 5 operatori economici “da valutare” e ai quali richiedere il preventivo; avviso pubblico per almeno 15 gg. o meno con urgenza motivata)
2. individuazione di almeno 5 operatori economici e **richiesta di preventivo**: i preventivi dovranno essere confrontati e sulla base del confronto la stazione appaltante dovrà scegliere il migliore (meglio ‘procedimentalizzare’, cfr. la procedura negoziata semplificata!)
3. **affidamento diretto** all’operatore economico

Ricapitolando per le scuole...

| Valore dell'affidamento | La scuola | Consultazione o indagine di mercato | Principio di rotazione |
|--|--|---|------------------------|
| Fino a < 40.000 | < 5.000 Affidamento diretto NO obbligo MePA | anche senza previa consultazione di due o più operatori economici | è operante |
| | fino a 10.000 o altro limite Cdl Affidamento diretto | anche senza previa consultazione di due o più operatori economici | è operante |
| Da 40.000 a < soglia comunitaria (art. 35) | da > 10.000 o da > altro limite Cdl fino a soglia comunitaria Affidamento diretto | previa valutazione di almeno 5 operatori economici individuati con indagine di mercato o elenchi | è operante |
| Da soglia comunitaria in su | NO affidamento diretto, Sì le altre procedure (ordinarie) | | |

Tipologie di procedura (1)

| Tipologia di procedura | Modalità e strumenti | Codice D.lgs. 50/2016 |
|---|--|--------------------------------|
| Affidamento diretto (lavori, forniture, servizi fino a 10.000 € o fino all'importo – minore di 40.000 € – definito con delibera Cdi) | Anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (verificando assenza di apposita convenzione quadro presente sul portale Consip S.p.A., o discostandosene con provvedimento motivato) Basta unica determinazione che includa affidamento | Art. 36 comma 2 lett. a) |
| Affidamento diretto previa consultazione – lavori (da € 40.000 fino a meno di € 1.000.000) e servizi e forniture (da € 40.000,00 fino alla soglia comunitaria = € 139.000) | Previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre/dieci/quindici operatori economici per <u>lavori</u> e di almeno cinque operatori economici per <u>servizi-forniture</u> individuati sulla base di indagini di mercato (preavviso informativo) o tramite selezione da elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. | Art. 36 comma 2 lett. b) |

Tipologie di procedura (2)

| Tipologia di procedura | Modalità e strumenti | Codice D.lgs. 50/2016 |
|---|---|-------------------------|
| Procedura aperta | Qualsiasi operatore economico presenta un'offerta (Bando tipo ANAC n. 1/2017 con OEPV) | Art. 60 |
| Procedura ristretta | Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara (Avviso +30gg+Individuazione+Invito e ricezione offerte) | Art. 61 |
| Procedura competitiva con negoziazione | Qualsiasi operatore economico può presentare domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara fornendo le informazioni richieste per la selezione qualitativa | Art. 62 |
| Procedura negoziata SENZA BANDO | PUÒ ESSERE UTILIZZATA SOLO IN CASI ECCEZIONALI ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL CODICE | Art. 63 |

La procedura aperta (art. 60)

Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.**

Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine **non inferiore a quindici giorni** a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.

La procedura aperta: pubblicazione della gara 1

Art. 72: in ambito europeo

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per via elettronica (che li pubblica entro 5 gg. dalla loro trasmissione: <http://simap.ted.europa.eu/it>)

Art. 73: in ambito nazionale

Gli avvisi e i bandi non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma dell'articolo 72:

- profilo del committente della stazione appaltante (Albo on line)
- piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC (che lo pubblica entro 6 gg. feriali)
- sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 29)

Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC

La procedura aperta: pubblicazione della gara 2

D. MIT 2 dicembre 2016: quotidiani

per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Scelta del criterio di aggiudicazione: art. 95 c. 3 e **OEPPV**

3. Sono aggiudicati **esclusivamente** sulla base del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo **pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.**

Scelta del criterio di aggiudicazione: art. 95 c. 4 e il **minor prezzo**

4. Può essere utilizzato il **criterio del minor prezzo**:

a) [...];

b) per i servizi e le forniture **con caratteristiche standardizzate** o **le cui condizioni sono definite dal mercato**, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);

c) [...].

Scelta del criterio di aggiudicazione: art. 95 c. 2

Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base:

- del miglior rapporto qualità/prezzo

o

- dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

PER IL PUNTEGGIO ECONOMICO

SI DEVE STABILIRE UN TETTO MASSIMO CHE NON SUPERI IL 30%

(art. 95 c. 10-*bis* e Linee guida ANAC 2)

ALCUNI PRINCIPI DEI CONTRATTI DI APPALTO PER LE SCUOLE

N.B. Il contratto assicurativo non rientra nella categoria dei contratti aleatori vietati, in quanto il fattore di incertezza non riguarda la scuola!

- divieto di stipulare contratti **aleatori** e **speculativi**
- divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni **del personale in servizio nella scuola** (eccezione: contratti di prestazione d'opera con esperti)
- obbligo di rispetto delle Linee Guida e degli **schemi di gara predisposti dal MIUR** per particolari procedure (es. affidamento servizio di cassa: Nota MIUR 24078 del 30-11-2018), se non per circostanze particolari da motivare nella determinazione a contrarre (art. 43 cc. 7 e 8 del D.l. 129/2018)

Il ricorso a CONSIP

È OBBLIGATORIO (L. 296/2006 art. 1 cc. 449-450; D.L. 95/2012; L. 228/2012; L. 208/2015 art. 1 c. 512; L. 145/2018 art. 1 c. 130; 160/2019, art. 1, c. 583)
PER:

1. **CATEGORIE MERCEOLOGICHE PARTICOLARI** (UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE, GAS, ECC.) PREVISTE DALL'ART. 1, C. 7 DEL DECRETO LEGGE 95/2012;
 2. **IN PRESENZA DI CONVENZIONI CONSIP CHE SODDISFINO LE ESIGENZE DELLA S.A.** (FATTO SALVO IL CASO DI OFFERTE PIÙ CONVENIENTI DELLE CONVENZIONI STESSE, A PARITÀ DI LIVELLO QUALITATIVO: per le caratteristiche essenziali **Decreto MEF del 28 novembre 2018**, aggiornato annualmente).
- ATTENZIONE: È OBBLIGATORIO INCLUDERE, NEL CONTRATTO DI APPALTO ALTERNATIVO A CONSIP, UNA **CLAUSOLA RISOLUTIVA** NEL CASO SOPRAVVENGHA UNA CONVENZIONE DI MAGGIORE CONVENIENZA PER GLI STESSI BENI E/O SERVIZI
3. **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ SU MEPA**
 4. **ECCEZIONE PER LE ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A 5000 EURO** AL NETTO DELL'IVA (L. 145/2018 art. 1 c. 130 che modifica L. 296/2006 art. 1 c. 450).

L'acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni CONSIP attive va autorizzato dal Dirigente scolastico con apposito provvedimento che va trasmesso alla Corte dei Conti (L. 208/2015, art. 1, comma 510). Gli approvvigionamenti sono comunicati all'ANAC e all'AgID (L. 208/2015 art. 1 c. 516)

Il programma biennale per gli acquisti di beni e servizi (da 40.000 in su)

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADOTTANO, IN MERITO AD ACQUISTI UNITARI PARI O SUPERIORI A 40.000 EURO, IL PROGRAMMA BIENNALE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

TALE PROGRAMMA VIENE APPROVATO IN COERENZA CON IL BILANCIO E DEVE ESSERE PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA IN «AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE», NONCHE' SUL SITO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI (Cfr. D.lgs. 50/2016, [art. 21, c.7](#))

L'articolazione dell'attività negoziale

1. LA GARA

(PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO) FASE DI AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO
→ **RETTA DAL DIRITTO AMMINISTRATIVO (ES. OBBLIGO DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITÀ, L. 241/1990)**

2. IL CONTRATTO D'APPALTO

(STIPULAZIONE, ESECUZIONE E VERIFICA)
→ **RETTA TENDENZIALMENTE DAL DIRITTO PRIVATO (anche norme di diritto pubblico, ad es. D. lgs. 50/2016)**

Le consultazioni preliminari (art. 66)

**LE CONSULTAZIONI PRELIMINARI
PREVISTE DALL'ART. 66
RAPPRESENTANO
UNO STRUMENTO CHE
PERMETTE ALLE STAZIONI
APPALTANTI DI ACQUISIRE
INFORMAZIONI TECNICHE ED
OPERATIVE PRIMA DI AVVIARE LA
PROCEDURA DI APPALTO.**

«Le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente

codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza»

(D.lgs. 50/2016, art. 66).

Le misure per non trasformare l'attività di consulenza dell'operatore economico interpellato in un indebito vantaggio nella procedura di selezione sono previste [nell'art. 67](#)

La procedura di gara

- 1. DETERMINA A CONTRARRE**
- 2. ISTRUTTORIA**
- 3. DECISIONE AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA (*FASE DECISORIA*)**
- 4. INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA
(COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE)**

**N.B. LEGGE 241/1990
E LINEE GUIDA ANAC**

Suddivisione in lotti: obbligatoria!

OVE LA TIPOLOGIA DELL'APPALTO LO CONSENTA, E' OBBLIGATORIO RICORRERE ALLA STRUTTURA IN LOTTI PER FAVORIRE LA PICCOLA IMPRESA.
N.B. CIASCUN LOTTO RICHIEDE UN CIG, MA PER STABILIRE LA TIPOLOGIA DI GARA SI FA RIFERIMENTO ALL'IMPORTO COMPLESSIVO DELLA GARA (LOTTO1+LOTTO2+LOTTO3, ECC.)

Tuttavia....


«È FATTO DIVIETO ALLE STAZIONI APPALTANTI DI SUDDIVIDERE IN LOTTI AL SOLO FINE DI AGGIUDICARE TRAMITE L'AGGREGAZIONE ARTIFICIOSA DEGLI APPALTI» ([art. 51](#))

La mancata suddivisione in lotti VA MOTIVATA (Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 3 aprile 2018 n. 2044).

Adempimenti preliminari

1. Individuazione RUP
2. CIG
3. CUP (ove previsto)
4. DUVRI (ove previsto)

L'avvio della gara



DECRETO O DETERMINAZIONE A CONTRARRE

MANIFESTA LA VOLONTÀ DELLA SCUOLA DI AGGIUDICARE IL CONTRATTO,
INDIVIDUANDO GLI ELEMENTI ESSENZIALI, I CRITERI DI SELEZIONE DEGLI
OPERATORI E DELLE OFFERTE/PREVENTIVI

CONTENUTI ESSENZIALI

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile
- l'eventuale svolgimento di consultazione/indagine di mercato
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte/preventivi
 - le principali condizioni contrattuali
- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile
- l'eventuale svolgimento di consultazione/indagine di mercato
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte/preventivi
- le principali condizioni contrattuali

L'INVITO a presentare offerta/preventivo

- a) oggetto della prestazione e importo complessivo stimato;
- b) requisiti generali richiesti
- c) termine di presentazione dell'offerta/preventivo ed il periodo di validità della stessa;
- d) termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) criterio di aggiudicazione prescelto («minor prezzo»; «offerta economicamente più vantaggiosa»);
- f) misura delle penali
- g) modalità di pagamento
- h) eventuale richiesta di garanzie

L'INVITO a presentare offerta/preventivo

g) nominativo del RUP

l) in caso di «criterio del minor prezzo», la volontà di escludere automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (opzione non esercitabile se le offerte ammesse sono inferiori a dieci)

m) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti

n) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica.

Informazioni complementari

- Nel Disciplinare di gara è previsto un termine per la presentazione di richieste di chiarimenti da parte degli operatori. Trascorso il termine le Istituzioni Scolastiche dovranno:
 - raccogliere tutte le richieste formulate dagli operatori;
 - definire le risposte ai quesiti pervenuti, soprattutto con riferimento a quelli di carattere tecnico-prestazionale;
 - pubblicare le risposte sul sito web dell'Istituzione Scolastica
- La pubblicazione deve avvenire almeno sei giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte
- Si precisa che i chiarimenti forniti rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità **innovativa**.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il Documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea

Consiste in un'autodichiarazione aggiornata che sostituisce i certificati

Fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante

Dal 18 aprile 2018 (Art. 85 del Codice) è fornito esclusivamente in forma elettronica

La ricezione telematica di offerte/preventivi

**NO ALLA
PEC!**

«A DECORRERE DAL 18.10.2018 LE COMUNICAZIONI E GLI SCAMBI DI INFORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE SVOLTE DALLE STAZIONI APPALTANTI SONO ESEGUITI UTILIZZANDO MEZZI ELETTRONICI» (ART. 40, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016)
MA art. 52 c. 1 lett. c) DEROGA

È STATO PRECISATO PERÒ CHE IL RICORSO A PROCEDURE TELEMATICHE PUO' ESSERE OVVIATO, PER LE STAZIONI APPALTANTI CHE NE SIANO SPROVVISTE, ATTRAVERSO CONSEGNA DI SUPPORTO DIGITALE (USB O DISCO) ALL'INTERNO DI UNA BUSTA DI CARTA SIGILLATA

Comunicazioni e scambi di informazioni

Nota operativa per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici, 19 ottobre 2018, adottata dall'ANCI

“[...] può ragionevolmente affermarsi che, **anche dopo il 18 ottobre u.s.**, resti comunque possibile, per la presentazione dell'offerta, la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte (tra queste, ad esempio, si ritiene annoverarsi anche la possibilità di presentare l'offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all'interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata)”:

meglio plico cartaceo, per ora... (con motivazione)

Il responsabile unico del procedimento (RUP)

Un Responsabile **UNICO** del Procedimento

Il RUP presiede alle quattro fasi:

- 1) Programmazione
- 2) Progettazione
- 3) Affidamento
- 4) Esecuzione

Deriva dalla **L. 241/1990** che ha istituito la figura del **Responsabile del Procedimento Amministrativo**, ma che prevede al contempo UNA figura per CIASCUNA fase del procedimento stesso (da intendersi sia come unità organizzativa, sia come funzionario-persona fisica)



Il **Codice dei Contratti Pubblici** stabilisce il **principio di unicità** di ciascun *"intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico"*, precisando che il responsabile debba essere **unico per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione**

I compiti del RUP

- effettuare la progettazione prevista [dall'art. 23 c. 15](#) del D. lgs. 50/2016
- provvedere alla registrazione su SIMoG (Sistema informativo per il monitoraggio delle gare) dell'ANAC e alla acquisizione del CIG
- acquisire il CUP, se necessario
- individuare le imprese da invitare, applicando i criteri dichiarati nella determinazione di avvio
- inviare alle sole imprese individuate la lettera di invito (con cauzione provvisoria 2% della base d'asta [ex art. 93](#) e cauzione definitiva 10% dell'importo del contratto [ex art. 103](#))
- assegnare un termine non inferiore a 10 giorni o più per la presentazione dell'offerta a decorrere dalla data di invio della lettera di invito
- curare l'apertura dei plichi in seduta pubblica ([CdS, Adunanza plenaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 13](#))
- acquisire e conservare tutti gli atti e i verbali
- comunicare in seduta pubblica i punteggi assegnati alle offerte tecniche (per il criterio rapporto qualità/prezzo, criterio OEPV), quindi aprire le buste contenenti le offerte economiche
- curare la definizione della graduatoria delle offerte con atto conseguente di proposta di aggiudicazione
- verificare le offerte «anormalmente basse»
- verificare il possesso dei requisiti, almeno dell'aggiudicatario
- produrre l'atto di proposta di aggiudicazione, con motivazione, al Dirigente scolastico e concludere l'istruttoria.

Non è possibile rifiutare il ruolo di RUP

Oltre ad essere indicato nel decreto di avvio, il RUP deve essere formalmente nominato con atto (privatistico) del Dirigente Scolastico

La nomina non può essere rifiutata, [art. 31, c. 1](#):

«L'UFFICIO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E' OBBLIGATORIO E NON PUO' ESSERE RIFIUTATO»

N.B.: Per i lavori e per i servizi di ingegneria/architettura deve essere un tecnico (laureato e abilitato). Se non è presente tale figura professionale, il compito del RUP va attribuito al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

RUP nella commissione giudicatrice

- Possibilità di nominare il RUP come componente della Commissione di Gara
- [art. 77 c. 4](#) del Codice, 'Commissione giudicatrice':
- *"I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura".*
- Cfr. [CdS, 23/03/2015, n. 1565](#) sulle incompatibilità

• ***Il principio di rotazione***

•

Il principio di rotazione

è di norma vietato l'affidamento nei confronti del **contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non aggiudicatario nel precedente affidamento** nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto **una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.**

*[il **contraente uscente** è l'ultimo aggiudicatario in ordine di tempo: Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 12 giugno 2019, n. 3943]*

**NON SI APPLICA ALLE
PROCEDURE ORDINARIE E
COMUNQUE APERTE AL
MERCATO**



Obbligo e deroga

REGOLA

**È OBBLIGATORIO ADOTTARLO NEI CONFRONTI DEGLI
AGGIUDICATARI E DEGLI INVITATI (D. lgs. 56/2017 CORRETTIVO DEL
CODICE APPALTI!)
SI APPLICA ALLE PROCEDURE RIENTRANTI NEL MEDESIMO SETTORE
MERCEOLOGICO DELLA PRECEDENTE PROCEDURA
SONO DA EVITARE TUTTE LE FORME DI AGGIRAMENTO (ARBITRARI
FRAZIONAMENTI, ALTERNANZA SEQUENZIALE, ECC.)**

ECCEZIONE


**LE LINEE GUIDA ANAC DISPONGONO COME VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE LA POSSIBILITÀ DI
REINVITARE IL PRECEDENTE AFFIDATARIO.
TALE ECCEZIONALITÀ VA MOTIVATA SULLA BASE DI:**

- 1. ASSENZA DI ALTERNATIVA SUL MERCATO**
- 2. GRADO DI SODDISFAZIONE MATURATO NEL PRECEDENTE CONTRATTO**
- 3. AFFIDABILITÀ DELL'OPERATORE E IDONEITÀ A FORNIRE SERVIZI/BENI COERENTI CON IL
LIVELLO ECONOMICO E QUALITATIVO ATTESO**



il principio di rotazione: la deroga per la procedura

la rotazione non si applica se utilizziamo procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, **non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.**





Il principio di rotazione: la deroga per il valore dell'affidamento


Negli affidamenti di **importo inferiore a 1.000 euro**, è consentito **derogare al principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata**, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente (Cfr. Linee Guida ANAC, n° 4)

Il principio di rotazione: sentenze relative alla procedura negoziata

- T.A.R. SARDEGNA - Sezione I – Sentenza n. 493/2018
- T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - Sezione II – Sentenza n 519/2018
- T.A.R. CAMPANIA - SALERNO – Sezione I – Sentenza n. 1574/2018 e 93/2018
- MA ATTENZIONE A TAR CAMPANIA – NAPOLI - Sezione Ottava - Sentenza 19/07/2018 n° 4794

La manifestazione di interesse e l'invito a **tutti i partecipanti** o la selezione degli OO.EE. da invitare a presentare offerta mediante sorteggio rende inapplicabile il principio di rotazione

ATTENZIONE: TAR CAMPANIA –NAPOLI - Sezione Ottava - Sentenza
19/07/2018 n° 4794



È illegittimo l'affidamento diretto all'operatore uscente del servizio di supporto alla gestione dei tributi comunali motivato sulla base dei “**disagi**” che la scelta di un diverso gestore determinerebbe, in ragione della conseguente necessità di implementazione dei dati su un software diverso da quello in uso e di provvedere alla nuova formazione del personale, per insufficienza della motivazione risultata inidonea a giustificare l'eccezionalità del ri-affidamento e a rispettare il principio di rotazione.

ATTENZIONE: Consiglio di Stato n. 3831/2019

«Il principio di rotazione si riferisce propriamente **non solo agli affidamenti ma anche agli inviti**, orientando le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da interpellare e da invitare per presentare le offerte ed **assumendo quindi nelle procedure negoziate il valore di una sorta di contropartita al carattere “fiduciario” della scelta del contraente allo scopo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo** [...] e di assicurare l'avvicendamento delle imprese affidatarie. Pertanto detto principio rotazione trova applicazione **non solo per gli affidamenti diretti sotto soglia** (come sostiene l'appellante), **ma anche per le procedure negoziate di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. “sotto soglia”** (quale è quello in esame), rispetto alle quali il principio di rotazione è stato già ritenuto obbligatorio dalla giurisprudenza di questo Consiglio.»

ATTENZIONE: Consiglio di Stato n. 3831/2019

«Anche a voler conferire rilievo al fatto che il gestore uscente non sia stato invitato alla procedura dalla stazione appaltante, ma abbia partecipato per adesione spontanea, il dato si infrange irrimediabilmente sul chiaro tenore testuale della norma citata che impone il rispetto del principio di rotazione sia negli inviti, sia negli affidamenti, in modo da assicurare l'effettiva (e più ampia) partecipazione delle imprese concorrenti: sicché, **anche in presenza di una manifestazione di interesse del gestore uscente, la stazione appaltante ben avrebbe potuto (e dovuto), in ossequio al disposto di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, non invitarlo alla procedura (o motivare adeguatamente in ordine alla ricorrenza di elementi che, eccezionalmente, lo consentivano e per le quali riteneva di non poter prescindere dall'invito)**»

ATTENZIONE: Consiglio di Stato n. 3831/2019

«Risultano condivisibili i rilievi mossi all'operato dell'Amministrazione comunale, nella misura in cui **“non ha palesato le ragioni che l'hanno indotta a derogare a tale principio”**: ciò in linea con i principi giurisprudenziali per cui **“ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito di quest'ultimo (il gestore uscente), dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento»**».

ATTENZIONE: Consiglio di Stato n. 1524/2019

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 5 marzo 2019, n. 1524:

Rileva il fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di un determinato operatore economico, non anche la circostanza che questo fosse scaturito da una procedura di tipo aperto o di altra natura.


Nel caso in cui la stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente **motivare** tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, si veda anche la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità nazionale anticorruzione, linee-guida n. 4).

La commissione di gara

La commissione di gara

ART. 77 DEL CODICE

VIENE NOMINATA NELLE PROCEDURE OVE SI ADOTTI IL CRITERIO DELL'AGGIUDICAZIONE ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA RISPETTO AL RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO (NEGLI ALTRI CASI, È IL RUP A PROCEDERE)



L'ART. 77 c. 4 CONTEMPLA ESPRESSAMENTE L'**IPOTESI DI NOMINA DEL RUP COME MEMBRO DELLE COMMISSIONI** *“I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara e' valutata con riferimento alla singola procedura”.*


La commissione di gara

VA NOMINATA DOPO LA SCADENZA DEL
TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE

MEMBRI IN NUMERO DISPARI, **MAX 5**
MEMBRI+SEGRETARIO (che non vota)

NELLE SCUOLE DI NORMA È COMPOSTA DA
DIPENDENTI IN SERVIZIO ADEGUATAMENTE
QUALIFICATI


Assolutamente **illegittimo** far svolgere tale
funzione alla Giunta Esecutiva o altri OO.CC.



Le Istituzioni possono adottare un proprio
regolamento per la nomina delle commissioni

La commissione di gara

- a) **determina di nomina**, successiva alla data di presentazione delle offerte, con individuazione presidente e segretario
- b) **dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incompatibilità** (condanne, conflitto di interessi anche indiretto...) rilasciata da ciascun membro
- c) **richiesta a ciascun membro del certificato del casellario giudiziale** (Linee guida ANAC n°5)



in caso di rinnovo per annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, **è riconvocata la medesima commissione**, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione stessa

Per la **verifica dei reati e delle condizioni documentate dal casellario giudiziale**, cfr. **Linee guida ANAC, n°5** (tra gli altri: delitti contro la pubblicazione amministrazione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; il porto, il trasporto e la detenzione di armi con detenzione superiore ad un anno, abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o servizio, ecc.)

La commissione di gara: i membri supplenti

“[...] non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici e [...] tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni”
(Cons. Stato Sez. III, 25/2/2013, n. 1169)

In caso di documentato impedimento di uno o più commissari a partecipare alle sedute della commissione, devono essere nominati altrettanti **membri supplenti**

Tale nomina può avvenire sin dall'inizio, oppure in itinere, al verificarsi dell'impedimento

Le sedute e la verbalizzazione

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE PUBBLICHE e VERBALIZZAZIONE

SVOLGIMENTO

- La prima seduta pubblica si svolge nella **data dichiarata nel disciplinare di gara** (salvo variazioni da comunicare agli OO.EE.)
- Le sedute successive vengono **comunicate via PEC** o tramite avviso pubblico con almeno 2 gg. di preavviso
- **TUTTI I COMMISSARI DEVONO ESSERE PRESENTI NELLE SEDUTE DI VALUTAZIONE**

VERBALIZZAZIONE

- Il Segretario verbalizza ogni seduta, pubblica o riservata, precisando le varie operazioni.
- Si deve attestare **il contenuto della volontà collegiale**, con facoltà di sintesi («la mancata e pedissequa indicazione [...] di ogni operazione non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura» (TAR, Abruzzo, L'Aquila, sez. I del 2 gennaio 2017 n. 2).
- La verbalizzazione non deve necessariamente essere contestuale ma tempestiva per non disperdere «elementi informativi» (cfr. Cons.Stato, sez. III, 1/09/2014, n° 4449).

APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE

1

apertura e valutazione della **documentazione amministrativa** (Busta A)

2

valutazione delle **offerte tecniche** (Busta B)

3

valutazione delle **offerte economiche** (Busta C)
ed eventuale subprocedimento di verifica delle
offerte anormalmente basse

Apertura ed esame delle offerte: inversione delle fasi se previsto nella procedura (1)

Art. 36 c. 5 (D.L. 32/2019): *«Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti [...]»*: **ABROGATO DALLA L. 55/2019.**

Apertura ed esame delle offerte: inversione delle fasi se previsto nella procedura (2)

Vigente l'art. 133 c. 8 che riguarda solo le procedure aperte:

«*Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice*».

OFFERTE «ANORMALMENTE BASSE»

SPETTA ALLA STAZIONE APPALTANTE RILEVARE L'ANOMALIA

(potere di natura tecnico-discrezionale, improntato a criteri di ragionevolezza, logicità e proporzionalità – parere Avcp 213/2008)

Nel caso di appalti pubblici da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono giudicate anomale le offerte **che sia per la componente tecnica sia per quella economica ottengano un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara**


Pertanto, è anomala l'offerta che ottiene un punteggio alto sul piano tecnico e, contemporaneamente, un punteggio alto relativamente all'offerta economica in virtù di un ribasso consistente

«un'offerta anormalmente bassa rispetto all'entità delle prestazioni richieste dal bando che, al contempo, suscita il **sospetto** della scarsa serietà dell'offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all'operatore economico un adeguato profitto» (ANAC)



OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

- Si richiedono ai concorrenti spiegazioni sul prezzo proposto nelle offerte
- Le Istituzioni Scolastiche escludono l'offerta anormalmente bassa qualora la prova fornita non giustifichi sufficientemente il basso livello di prezzi proposti



VERIFICA DEI REQUISITI E «STAND STILL»

REQUISITI

- IL CODICE PREVEDE SEMPLIFICAZIONI IMPORTANTI IN TEMA DI VERIFICA DEI REQUISITI
- «IN CASO DI PROCEDURA SEMPLIFICATA, LA VERIFICA DEI REQUISITI AVVIENE SULL'AGGIUDICATARIO. LA STAZIONE APPALTANTE PUÒ ESTENDERE LE VERIFICHE AGLI ALTRI PARTECIPANTI.
- LA VERIFICA DEI REQUISITI ECONOMICI, FINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALI DEVONO ESSERE VERIFICATI SE RICHIESTI NELLA LETTERA DI INVITO»

STAND STILL

- NON SI APPLICA LA CLAUSOLA DI STAND STILL SOTTO SOGLIA
- RISULTA TUTTAVIA OPPORTUNO ATTENDERE I CANONICI 35 GIORNI PRIMA DI STIPULARE IL VERO E PROPRIO CONTRATTO DI APPALTO PER PREVENIRE IL CONTENZIOSO (il termine per proporre ricorso al TAR è 30 giorni perentori)

Controlli e verifica dei requisiti

- Le Linee guida ANAC 4/2016 introducono una semplificazione nel procedimento di verifica dei requisiti dell'affidatario (**da effettuare solo in riferimento all'affidatario, non al secondo in graduatoria**) distinguendo gli affidamenti per valore:
 - - **fino a 5.000 euro;**
 - - **da oltre 5.000 fino a 20.000 euro;**
 - - **superiore a 20.000 ma inferiore a 40.000.**

Il contratto di concessione di servizi

Concessione di servizio (artt. 164-178)

- Si tratta di un **contratto** tramite il quale una amministrazione “concedente” autorizza un privato “concessionario” a gestire un’attività economica redditizia, assumendone il relativo rischio, nei confronti di soggetti terzi destinatari del servizio:
- **non è un contratto passivo** poiché a pagare non è l’amministrazione, ma gli utenti (vedi distributori di bevande).
- Previsto l’obbligo di acquisizione del CIG (ANAC, Determinazione 22 dicembre 2010, n. 10).
- Può prevedere il pagamento di un “**canone concessorio**” (in questo caso è un **contratto attivo**) in favore del concedente.
- Coinvolgimento dell’E.L. per la maggiori spese (utenze), per cui si concorda un **canone forfettario**.

Concessione di servizio (art. 3 lett. vv)

- «“concessione di servizi”, **un contratto a titolo oneroso** stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti **affidano** a uno o più operatori economici **la fornitura e la gestione di servizi** diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) **riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi** oggetto del contratto o **tale diritto accompagnato da un prezzo**, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi»

Cosa concede la scuola?

- **Concessione di spazi/beni pubblici** ad un terzo senza che la scuola abbia interesse ai servizi che il terzo svolgerà (RD 2440/23, ma art. 4 D.Lgs 50/2016): **NO gratuità** (Corte dei Conti)
- **Concessione di servizi** che la scuola ha **interesse** che si svolgano al suo interno (D.Lgs 50/2016)

Concessione di servizio nelle scuole

- Nelle scuole, ad es., affidamento del servizio
- di distribuzione di bevande e cibo
 - di gestione del bar o punto di ristoro

Concessione di servizio e appalti: i principi

- L'affidamento del servizio di gestione di distributori automatici di snack e bevande può essere ricondotto nell'ambito della **concessione di servizi**, che si differenzia dall'appalto di servizi, in quanto il corrispettivo della fornitura consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo; **le concessioni di servizi, d'altra parte, sono assoggettate al rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, con residuale obbligo, pertanto, di indire procedure selettive che, anche attraverso una gara informale, assicurino il rispetto dei suddetti principi.**
- TAR Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 12 dicembre 2019 n. 2192;
- Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 5 dicembre 2019, n. 8340

Concessione di servizio: il valore presunto

- Nel caso di concessioni di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare, in ottemperanza alla prescrizione dell'art. 167 d.lgs. 50/2016, il **valore presunto dell'affidamento** e, laddove impossibilitata per motivi oggettivi a farlo (perchè, per esempio, il servizio viene affidato per la prima volta, oppure perchè il concessionario uscente non ha voluto fornire il relativo dato), è quantomeno tenuta a fornire gli elementi analitici a sua conoscenza che possano consentire ai concorrenti di formulare un'offerta seria (e cioè, per esempio, le indicazioni circa il potenziale bacino di utenza del servizio da affidare, i costi ed i benefici correlati al servizio stesso, la base d'asta riferibile ai corrispettivi pagati dai precedenti gestori, etc.)
- Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 5 dicembre 2019, n. 8340

Concessione di servizio: il valore presunto

- La mera difficoltà operativa dell'amministrazione in ordine ai rapporti con il precedente gestore, in difetto di una impossibilità assoluta, non giustifica l'omessa indicazione del valore della concessione negli atti di gara
- Consiglio di Stato, sentenza 20 febbraio 2017 n. 748

ATTENZIONE: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, sentenza 12 novembre 2019, n. 12989

Nelle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti, vanno escluse le offerte che non esplicitino **né i costi della manodopera né gli oneri inerenti alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori**, costi che ex art. 95 c. 10 D. lgs. 50/2016 si configurano quali elementi costitutivi dell'offerta economica .
L'art. 83 c. 9, infatti, esclude espressamente il soccorso istruttorio per le carenze dichiarative relative « all'offerta economica e all'offerta tecnica ».



associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola

Grazie per l'attenzione!